



OGGETTO: Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biomassa costituito dalla linea 1 con potenza immessa pari a 20 MWt e dalla linea 2 con potenza immessa pari a 27,9 MWt da realizzarsi a Venezia nella sede operativa di Ecoprogetto Venezia s.r.l.
 Autorizzazione Integrata Ambientale all'impianto di produzione CSS e stazione di travaso rifiuti presente nello stesso sito.
 D.Lgs 387/2003, D.Lgs 152/2006; D.M. 264/2016

PRESCRIZIONI PER GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA DA BIOMASSE

1. Le biomasse utilizzate negli impianti di produzione energia elettrica e termica dovranno essere costituite unicamente da biomasse ai sensi del D.Lgs 152/2006 e del DM 264/2016 aventi le caratteristiche indicate nella parte II sezione 4 dell'allegato X alla parte V del D.Lgs 152/2006, pertanto utilizzabili come combustibili alle condizioni ivi previste. In particolare potranno essere utilizzate biomasse legnose costituite da prodotti legnosi e sottoprodotti di cui al DM 264/2016 che rispettano quanto indicato nell'art. 184-bis del D.Lgs 152/2006 (Tabella A):

Tabella A – Elenco sottoprodotti utilizzabili negli impianti ai sensi del DM 264/2016

materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura
materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata, di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti
residui di campo delle aziende agricole
sottoprodotti derivati dall'espianto
sottoprodotti derivati dalla lavorazione dei prodotti forestali
sottoprodotti derivati dalla gestione del bosco
potature, ramaglie e residui dalla manutenzione del verde pubblico e privato
pannello di spremitura di alga
sottoprodotti della lavorazione del legno per la produzione di mobili e relativi componenti limitatamente al legno non trattato

2. Le emissioni inquinanti dovranno rispettare, per entrambe le linee, i seguenti valori (Tabella B):

Tabella B – Limiti Emissioni Impianti di produzione energia a biomasse

Parametro	Valori limite con impianto a regime mg/ Nm ³ con tenore O ₂ 11 %
Polveri	< 4
COT	< 10*
CO	< 50*
NO ₂	< 200*
SO ₂	< 200

(*) media giornaliera

(**) limiti da allegato 1, parte III tabella 1.1 alla parte V del D.lgs 152/2006 impianti nei quali sono utilizzati combustibili solidi > 20 MWt



63914caf



3. Per le sostanze non indicate devono essere rispettati i valori limite stabiliti nella parte II^A dell'Allegato I^o alla parte Quinta del D.Lgs 152/2006.
4. I camini devono essere dotati di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera secondo i dettagli costruttivi riportati nella norma UNI EN 10169 e UNI EN 13284.
5. La messa in esercizio di ciascuna linea dell'impianto dovrà essere comunicata alla Regione Veneto e al Dipartimento ARPAV competente per territorio on un anticipo di almeno quindici giorni.
6. Il termine per la messa a regime di ciascuna linea, decorrente dalla data di messa in esercizio, è fissato in sei mesi.
7. Le analisi dei fumi dovranno essere eseguite entro il termine di dieci giorni dalla data fissata per la messa a regime dell'impianto determinando l'Indice di Accuratezza Relativo (IAR); le analisi dei fumi dovranno essere tenute a disposizione presso l'impianto.
8. Le analisi sui fumi effettuate all'avvio di ciascuna linea dell'impianto dovranno essere trasmesse entro 30 giorni alla Regione e al dipartimento dell'ARPAV competente per territorio.
9. Relativamente al sistema di controllo delle emissioni, la sonda per i rilievi venga collocata in un tratto della linea fumi rispondente alle indicazioni della norma UNI EN 16911:2013 e gli strumenti siano dotati di certificazione QAL1, conformemente alle seguenti metodologie analitiche:
 - a) ossigeno (O₂): UNI EN 14789:2006
 - b) monossido di carbonio (CO): UNI EN 15058:2006
 - c) ossidi di azoto (NO_x): UNI 10878:2000 o UNI EN 14792:2006.
10. La ditta dovrà dotarsi di un Manuale di Gestione dello SME, redatto in accordo alle indicazioni delle linee guida Ispra "Guida tecnica per i gestori dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera (SME) - Aggiornamento 2012":
(<http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida/guida-tecnica-per-i-gestori-dei-sistemi-di-monitoraggio-in-continuo-delle-emissioni-in-atmosfera-sme-aggiornamento-2012>).
Vengano dettagliate in particolare le modalità di effettuazione delle attività di taratura e controllo periodico degli analizzatori e la logica di acquisizione e validazione dei dati del soft-ware di gestione del sistema.
11. Qualora siano presenti liquidi di condensa, provenienti dagli scarichi posti alla base del camino, gli stessi se non recuperati nel processo industriale, bensì scaricati, dovranno essere preventivamente autorizzati (Parte III^A D.Lgs 152/2006); diversamente dovranno essere smaltiti come rifiuti (Parte IV^A D.Lgs. 152/2006).
12. I serbatoi dei liquidi di servizio, quali olio fresco ed esausto, aventi capacità complessiva superiore a 300 litri, se collocati presso lo stabilimento, dovranno essere realizzati in conformità alla normativa vigente (D.Lgs 95/1992, D.M. 392/1996, D.Lgs 152/2006).
13. Gli impianti devono essere predisposti per consentire l'accesso in sicurezza alle Autorità competenti per il controllo periodico delle emissioni.
14. I rifiuti provenienti dalle operazioni di dismissione dell'impianto dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente al momento della stessa.
15. Ogni modifica all'impianto dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente.
16. Ecoprogetto Venezia s.r.l dovrà trasmettere annualmente alla Regione del Veneto - Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in esercizio dell'impianto, ai fini del monitoraggio previsto dal Piano Energetico Regionale adottato approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 6/2017, una relazione con i dati di produzione annua di energia elettrica e termica prodotta e utilizzata con ripartizione mensile
17. Gli impianti dovranno perseguire la massima efficienza termica relativamente all'utilizzo del calore prodotto in conformità alle Direttive Europee 2006/32/CE e 2009/28/CE relative al miglioramento delle prestazioni energetiche degli impianti e dell'ottimizzazione degli usi finali dell'energia.
18. Prima dell'inizio dei lavori della linea 2 di produzione di energia, dovranno essere prestate le garanzie finanziarie previste dalla DGRV 253/2012 relativa alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi con importo pari a € 312.940,84 (Euro trecentododicimilanovecentoquaranta/84).

PRESCRIZIONI PER L'IMPIANTO CSS

19. E' autorizzato l'esercizio, presso le linee di produzione CSS, delle seguenti operazioni degli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.:



- R13: messa in riserva di rifiuti in ingresso, destinati a trattamento presso l'impianto, e per i rifiuti prodotti dall'attività;
 - R3: raffinazione di rifiuti per l'ottenimento di Combustibile Solido Secondario che ha cessato la qualifica di rifiuto, conforme alle caratteristiche stabilite dalla norma UNI CEN/TS 15359;
 - R12: raffinazione di rifiuti per l'ottenimento di rifiuto costituito da Combustibile Solido Secondario, identificato dal CER 191210, conforme alle caratteristiche stabilite dalla norma UNI CEN/TS 15359;
 - D15: deposito preliminare dei rifiuti prodotti dall'attività;
- nelle aree identificate nella planimetria allegata alla determinazione della Città Metropolitana di Venezia n. 3013/2017 (**Allegato C**).
20. Sono ammessi alle lavorazioni i rifiuti solidi urbani o speciali non pericolosi, ad esclusione delle frazioni derivanti da raccolta differenziata, corrispondenti ai numeri di codice a sei cifre riportati nella tabella in calce che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Codici CER Stazione CSS

Descrizione rifiuti	Impianto CDR1 e CDR2
	CER
Urbani	15 01 01 – 15 01 02 – 15 01 03 – 15 01 05 – 15 01 06 – 16 01 03 – 20 02 03 – 20 03 01
Speciali	070213 – 150102 – 150103 – 150105 – 150106 – 160119 – 170201 – 170203 – 190501 – 191201 – 191204 – 191210 – 191212 - 20 0301

21. La potenzialità delle linee di produzione CSS per l'operazione di recupero R12/R3 relativa alla produzione di CSS è complessivamente fissata in 258.500 t/a e 1.150 t/g.
22. In caso di utilizzo della linea 1 di produzione energia come termovalorizzatore, la potenzialità delle linee di CSS e del termovalorizzatore rimane fissata in 258.500 t/a complessive.
23. Ai sensi della DGRV n. 30 del 29.04.2015 con la quale è stato approvato il Piano Regionale per la gestione dei rifiuti urbani e speciali il CSS prodotto dovrà prioritariamente essere utilizzato in ambito regionale, dovrà essere inoltre tenuto conto che a partire dal 2020 tale piano prevede la produzione di CSS EoW.
24. La capacità massima complessiva degli stoccaggi relativi alle aree riportate nella tavola allegata al presente provvedimento, dei rifiuti conferiti e dei rifiuti prodotti è pari a 8.559 t come di seguito ripartita:
- a) la capacità massima (istantanea) della messa in riserva (R13) di CSS prodotto è pari a 8.150 t, di cui al massimo 1.100 t in balle nell'area scoperta denominata CD2 in prossimità del capannone Z, 5.750 t in fluff o bricchette all'interno del capannone Z, 2.500 t in balle nell'area scoperta denominata CDI in prossimità del capannone B e 300 t in balle, fluff o bricchette sotto la tettoia Cb. Il CSS accatastato in balle non potrà superare l'altezza di 4 m;
 - b) la capacità massima (istantanea) della messa in riserva (R13) di rifiuti recuperabili provenienti dalle operazioni di trattamento presso l'impianto e destinati ad altri impianti di recupero è di 360 t (160 t di rifiuti costituiti da sovralli provenienti dal trattamento e 200 t di rifiuti costituiti da materiale ferroso);
 - c) la capacità massima (istantanea) relativa al deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi costituiti da sovralli provenienti dalle operazioni di trattamento presso l'impianto e destinati ad impianti di smaltimento è di 40 t;
 - d) la capacità massima (istantanea) relativa alla messa in riserva/deposito preliminare (R13/D15) di rifiuti pericolosi costituiti da pile provenienti dalle operazioni di trattamento presso l'impianto e destinati ad impianti di smaltimento è di 9 t;
 - e) eventuali altri rifiuti in uscita prodotti nell'impianto e non esplicitamente citati alle lettere a-e potranno essere stoccati in specifiche aree separate adeguatamente identificate nel rispetto del quantitativo massimo complessivo di cui al presente articolo;
 - f) l'operazione di carico dei rifiuti nella fossa di alimentazione nel capannone A (di capacità massima pari a 1.400 t) viene ricompresa nell'operazione R12/R3.



25. Il residuo "inerte" derivante dalla selezione meccanica per la produzione del CDR non trova riscontro nei rifiuti assoggettati a procedura semplificata anche se sottoposto a ulteriore separazione, pertanto lo stesso dovrà essere recuperato o smaltito presso impianti autorizzati in procedura ordinaria. Qualora il rifiuto prodotto non sia chiaramente riconducibile alla suddetta categoria merceologica, allo stesso dovrà essere attribuito il CER 191212/11.
26. Nel periodo di fermo delle linee dell'impianto all'interno del capannone K potranno essere stoccati i seguenti rifiuti :
- Rifiuti urbani e speciali non pericolosi destinati a trattamento con capacità massima stoccabile pari a 400 t;
 - CSS con capacità massima di 1.300 t.
27. Fino all'ottenimento della modifica del CPI, secondo l'istanza presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in data 26.07.2017, la ditta Ecoprogetto Venezia Srl è tenuta al rispetto dei quantitativi massimi di rifiuti stoccabili nelle aree capannone K e area CD2 previsti dal CPI vigente, che ammontano rispettivamente a 1.020 t per il capannone K e 650 t per l'area CD2.
28. Entro 7 giorni dall'ottenimento della modifica del CPI la ditta dovrà presentarne copia alla scrivente Amministrazione, unitamente ad opportuna indicazione dei quantitativi massimi di stoccaggio ivi previsti.
29. I punti di emissione autorizzati sono identificati con i n. CM1, CM2, CM3, CM4, CM5, CM6, CM7 e CM8. Le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D. Lgs 152/2006, Parte V Allegato 1° e rispettare i limiti indicati nella Tabella C sottoriportata.
30. Le analisi alle emissioni in atmosfera, previste nel PMC approvato, e finalizzate alla verifica del rispetto dei limiti di concentrazione e flusso di massa richiamati al punto precedente, dovranno essere relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, o, nel caso dei microinquinanti organici, da un unico prelievo continuativo di durata congrua secondo le norme tecniche vigenti.
31. Dovranno inoltre essere effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose e corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso l'impianto, allegati al registro di manutenzione a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie.
32. Qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi lavorative, le analisi di cui al punto precedente dovranno essere rappresentative di ciascuna fase.
33. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati dalla normativa vigente o dovranno comunque essere metodi validati.
34. Tutti i camini autorizzati dovranno essere dotati di un punto attrezzato per il prelievo degli effluenti gassosi realizzato in conformità con le disposizioni vigenti, nonché dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nel presente provvedimento.
35. L'altezza dei camini dovrà superare di almeno un metro l'altezza massima dello stabilimento.

Tabella C – Limiti emissioni impianto CSS

Sigla camino	Reparto	Inquinante	Flusso di massa (gr/h)
CM 1	Impianto LARA 1	Ossidi di zolfo come SO ₂	370
		Ossidi di azoto	1.074
		Idrogeno solforato	77
		Mercaptani	32,5
		C organico totale	650
		Ammoniaca	975
		Microinquinanti organici	0,0065
		Polveri totali	164



CM2	Impianto LARA 2	Ossidi di zolfo come SO ₂	400
		Ossidi di azoto	6.500
		Idrogeno solforato	65
		Mercaptani	54
		C organico totale	1270
		Ammoniaca	975
		Microinquinanti organici	0,0065
		Polveri totali	650
CM3	Abbattimento polveri	Polveri totali	850
CM4	Convogliamento e carico CDR	Polveri totali	400
CM5	Stoccaggio CDR	Polveri	720
CM6	Scrubber capannone K	Polveri Totali	400
CM7	Filtro capannone B	Polveri Totali	75
CM8	Filtro prossimo capannone K	Polveri Totali	100

STAZIONE DI TRAVASO

36. E' autorizzato l'esercizio delle seguenti operazioni degli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:
- R13 messa in riserva di rifiuti in ingresso e di rifiuti prodotti dall'attività R12 di seguito indicata;
 - D15 deposito preliminare di rifiuti prodotti dall'attività;
 - R12_{EL}: eliminazione delle frazioni estranee, eseguita per partite omogenee di codici CER, di rifiuti destinati a recupero;
 - R12_{SC}: operazioni di selezione e cernita di rifiuti in ingresso, finalizzate alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero ed eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento;
 - R12_A: accorpamento di rifiuti aventi il medesimo codice CER e medesime caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche, destinati a successivo recupero.
37. I rifiuti conferibili presso la stazione di travaso nelle aree identificate nella allegata planimetria, sono definiti dal numero di codice a sei cifre riportato nella tabella D.
38. La capacità massima di stoccaggio è pari a 800 t. ed è così ripartita:
- a) la capacità massima (istantanea) di stoccaggio di rifiuti non pericolosi è pari a 735 t;
 - b) la capacità massima (istantanea) di stoccaggio dei rifiuti pericolosi è pari a 15 t;
 - c) la capacità massima (istantanea) di deposito preliminare (D15) di rifiuti prodotti dall'attività è di 50 t.
39. Le operazioni R12_{EL}, consistenti nella mera asportazione manuale di eventuali frazioni estranee contenute nei rifiuti conferiti, comportano l'attribuzione di codici CER appartenenti al capitolo 19 alle frazioni minoritarie ottenute destinate a recupero o smaltimento. Il rifiuto al quale sono state rimosse le frazioni estranee presenti manterrà il codice CER di ingresso e



63914caf



sarà destinato ad una successiva operazione di recupero presso altro impianto. Ai fini della corretta gestione per filiera successiva è ammessa l'attribuzione dei codici specifici ai RAEE, accumulatori al piombo e pneumatici, rinvenuti nei rifiuti in ingresso quali frazioni estranee.

40. L'operazione di recupero R12_{SC}, consistente nella selezione e cernita dei rifiuti conferiti, comporta l'ottenimento di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero ed eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento. Tali frazioni saranno tutte codificate con codici CER appartenenti al capitolo 19.
41. Delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, qualora codificati con la medesima causale RI 2, dovrà essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni del registro di carico e scarico la puntuale precisazione dell'operazione o delle operazioni svolte.
42. L'esercizio della stazione di travaso deve essere inoltre condotto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a) i rifiuti urbani classificati con il codice CER 200301 devono essere asportati entro ventiquattro ore dal conferimento, con esclusione dei giorni festivi per i quali l'avvio ad idonei impianti potrà essere effettuato nella successiva giornata lavorativa;
 - b) dovranno essere effettuate periodicamente operazioni di derattizzazione e disinfezione;
 - c) dovrà essere evitata la dispersione eolica dei rifiuti leggeri;
 - d) dovrà essere evitata la dispersione di rifiuti in acqua in fase di scarico delle chiatte;
 - e) dovrà essere effettuata la pulizia giornaliera dei piazzali;
- le operazioni di cui alle lettere b) ed e) dovranno essere riportate nel quaderno di manutenzione.
43. Presso il travaso è autorizzata la ricezione della frazione organica dalle raccolte differenziate FORSU (CER 20 01 08), che come da giudizio di compatibilità ambientale favorevole e approvazione progetto con Decreto 36239/09 del 29.05.2009 può essere sottoposta a pretrattamento (R12) nel capannone dedicato B, con una potenzialità pari a 30.500 tonn/anno.

Tabella D - Codici CER Stazione di Travaso

Descrizione rifiuti	Stazione di Travaso
	CER
Urbani	150101 – 150102 – 150103 – 150106 – 150203 – 160103 – 200101 – 200108 – 200123* - 200133* - 200134 – 200135 – 200136 – 200138 – 200140 – 200201 – 200301 – 200303 - 200307
Speciali	150101 – 150102 – 150103 – 150106 – 150203 – 170201 – 170203 – 170407 – 170904 – 190801 – 191212 – 200201 – 200301 - 200303

PRESCRIZIONI GENERALI IMPIANTO CSS E STAZIONE DI TRAVASO

44. Le attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti devono essere esercitate su aree distinte e separate, nel caso in specie l'attività di recupero non deve interessare le aree dell'impianto nelle quali si effettuano le operazioni di deposito preliminare autorizzato, e pertanto non deve esistere alcuna commistione tra le due attività.



45. Le aree di stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti presenti in impianto dovranno essere chiaramente identificabili e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione, con riferimento alle distinzioni previste dal precedente articolo.
46. I tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti non dovranno superare i 180 giorni (fatto salvo quanto specificamente disposto per la stazione di travaso), nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l'esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta una specifica deroga a questa Amministrazione, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e di salubrità dell'ambiente.

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

47. Lo scarico autorizzato è identificato con il n. PM352. Le acque dello scarico classificate miste industriali categoria 10 recapitanti nella rete fognaria di VERITAS spa devono rispettare i valori limite previsti nella riportata in calce "Tabella dei limiti di scarico VERITAS nella pubblica fognatura" ed in attesa del completamento delle opere necessarie all'allaccio come reflu B2 al PIF.

Tabella E – Valori Limite Scarico in fognatura

Tabella dei limiti di scarico VERITAS nella pubblica fognatura			
Parametro	Unità di misura	Limiti tabella Veritas	
1	PH	6 -9,50	
2	Temperatura	40	
3	Colore	Non percettibile con diluizione 1:40	
4	Odore	Non deve essere causa di molestie	
5	Materiali Grossolani	Assenti	
6	Solidi Sospesi Totali	mg/l	200
7	Solidi Sedimentabili	ml/l	15
8	BOD5	mg O ₂ /l	250
9	COD	mg O ₂ /l	500
10	Azoto Ammoniacale	mg NH ₄ /l	30
11	Azoto Nitroso	mg NNO ₂ /l	0,6
12	Azoto Nitrico	mg NNO ₃ /l	30
13	Fosforo Totale	mg P/l	10
14	Fluoruri	mg F/l	10
15	Cloruri	mg Cl/l	1200
16	Solfuri	mg H ₂ S/l	2
17	Solfiti	mg SO ₃ /l	2
18	Solfati	mg SO ₄ /l	1000
19	Cianuri Totali (come CN)	mg/l	1
20	Cloro attivo libero	mg/l	0,3
21	Tensioattivi totali	mg/l	4
22	Alluminio	mg/l	2
23	Arsenico	mg/l	0,5



63914caf



24	Bario	mg/l	20
25	Boro	mg/l	4
26	Cadmio	mg/l	0,02
27	Cromo III	mg/l	2
28	Cromo VI	mg/l	0,2
29	Ferro	mg/l	4
30	Manganese	mg/l	4
31	Ferro + Manganese	mg/l	4
32	Nichel	mg/l	4
33	Mercurio	mg/l	0,005
34	Piombo	mg/l	0,2
35	Rame	mg/l	0,1
36	Selenio	mg/l	0,03
37	Zinco	mg/l	1
38	Somma degli elementi tossici (As, Cd, CrVI, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn)	S Cp/Clim	3
39	Mercaptani come S	mg/l	0,1
40	Solfuro di Carbonio, Trielina, Cloroformio, Tetracloruro di Carbonio, Dicloroetilene	mg/l	2
41	Composti organici non citati altrove	mg/l	0,1
42	Grassi e Oli animali/vegetali	mg/l	40
43	Idrocarburi totali	mg/l	10
44	Fenoli	mg/l	1
45	Aldeidi	mg/l	2
46	Solventi organici aromatici	mg/l	0,4
47	Solventi organici azotati	mg/l	0,2
48	Pesticidi fosforati	mg/l	0,1
49	Pesticidi Totali esclusi i Fosforati	mg/l	0,05
50	Aldrin	mg/l	0,01
51	dieldrin	mg/l	0,01
52	endrin	mg/l	0,002
53	isodrin	mg/l	0,002
54	Saggio di tossicità acuta	%	Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il num. degli organismi immobili è uguale o maggiore dell'80% del totale

RUMORE

48. Entro tre mesi dalla messa in esercizio dell'impianto, come modificato sulla base del nuovo lay out, dovrà essere eseguita una valutazione di impatto acustico in prossimità dei ricettori maggiormente esposti, per la verifica della conformità ai limiti di zona previsti dal piano di classificazione acustica comunale. Gli esiti della valutazione dovranno essere trasmessi alla Regione Veneto, alla Città Metropolitana di Venezia, alla Città di Venezia e ad A.R.P.A.V.
49. Le rilevazioni fonometriche, previste dal PMC, dovranno essere realizzate nel rispetto delle modalità previste dal DM 16.03.98 e delle linee guida di cui all'Allegato 2 del DM 31.01.2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate all'Allegato 1 del D.Lgs 04.08.1999 n. 372.
50. dovrà essere assicurata la corretta gestione e programmazione degli interventi di manutenzione agli impianti, al fine di garantire i livelli di rumorosità consentiti. In caso di modifiche anche non



sostanziale del ciclo produttivo o delle attrezzature significative, dovrà essere effettuata una nuova valutazione di impatto acustico ai sensi della L. 447/95.

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

51. Il controllo delle emissioni degli inquinanti in tutte le matrici, dei parametri di processo e il monitoraggio dei dati e gli interventi agli impianti dovranno essere eseguiti con le modalità e le frequenze previste nel PMC rev02 del 31.08.2017, assentito da ARPAV in Conferenza decisoria, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
52. Tutti i dati ottenuti dall'autocontrollo devono poter essere verificati in sede di sopralluogo ispettivo. I dati originali (es. bollette, fatture, documenti di trasporto, rapporti di prova etc.) ed eventuali registrazioni devono essere conservati almeno per 5 anni; è facoltà del Gestore registrare i dati su documenti ad approvazione interna, appositi registri o con l'ausilio di strumenti informatici. Sui referti analitici devono essere chiaramente indicati: l'ora, la data, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, la data di effettuazione dell'analisi, gli esiti relativi e devono essere firmati da un tecnico abilitato.
53. Il Gestore dell'impianto deve inviare all'Autorità competente, alla Città Metropolitana di Venezia, al Comune di Venezia e ARPAV di Venezia, entro il 30 aprile di ogni anno un documento contenente i dati caratteristici dell'attività dell'anno precedente costituito da:
 - a) un report informatico sul modello reperibile nel sito ARPAV (<http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/ipcc/servizi-alle-aziende/report-annuale>) contenente i dati previsti dalle tabelle del "Piano di Monitoraggio e Controllo" ossia quelli per i quali è previsto 'Reporting'; il report dovrà essere trasmesso su supporto informatico;
 - b) una relazione di commento dei dati dell'anno in questione e i risultati nel monitoraggio; la relazione deve contenere la descrizione dei metodi di calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa su supporto informatico. Nella relazione dovrà essere riportato con un giudizio sintetico ed in maniera esplicita il rispetto o meno della normativa e delle prescrizioni autorizzative e delle condizioni di normalità sulla gestione dell'impianto e delle matrici ambientali. La relazione annuale dovrà contenere anche una relazione non tecnica volta a fornire un'ampia e corretta divulgazione dei principali dati informativi.
54. Le metodiche utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV faranno fede in fase di contraddittorio e sono reperibili attraverso il sito internet <http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/ipcc/servizi-alle-aziende/metodiche-analitiche-di-Arpav>.
55. Per la tariffazione dei controlli è previsto quanto disposto dalla DGRV 1519 del 26 maggio 2009.
56. In occasione delle effettuazione dei controlli analitici previsti dal PMC la ditta deve comunicare alla Regione Veneto e ad ARPAV, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date di esecuzione delle attività di autocontrollo pianificabili. Per quelle non pianificabili, la ditta dovrà comunicare entro le 24 ore successive l'avvenuto campionamento.

DISPOSIZIONI FINALI

57. Le Autorità di Controllo sono autorizzate ad effettuare all'interno dello stabilimento tutte le operazioni che ritengono necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione di emissioni (in tutte le matrici ambientali). Il Gestore è tenuto a consentire l'accesso ai luoghi dai quali originano le emissioni, a fornire le informazioni richieste e l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle verifiche tecniche, e a garantire la presenza o l'eventuale possibilità di reperire un incaricato che possa assistere all'ispezione; qualora il Gestore si opponga all'accesso delle autorità di controllo ai luoghi adibiti all'attività, si procederà alla diffida e sospensione ai sensi del D.Lgs 152/06.
58. Il Gestore dovrà dare tempestiva comunicazione all'Autorità competente circa qualsiasi modifica apportata agli scarichi o al loro processo di formazione, nonché l'eventuale apertura di nuove bocche di



scarico, nel qual caso queste saranno soggette e nuova autorizzazione, nonché eventuali modifiche circa le modalità di approvvigionamento idrico.

59. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006, il gestore è tenuto a comunicare a Regione, Città Metropolitana di Venezia ed ARPAV le eventuali variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettate dell'impianto, così come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del medesimo decreto.
60. Il gestore deve dare tempestiva comunicazione a Regione Veneto, Città Metropolitana di Venezia, ARPAV e Comune di Venezia, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies, comma 3, lett. c), del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., motivandone le cause e programmando le successive azioni correttive e monitoraggi; contemporaneamente il gestore attiva tutte le procedure e gli interventi necessari a ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto. Il Gestore sospende l'esercizio dell'attività o l'impianto dai quali si originano le emissioni fino a che la conformità non è ripristinata qualora il fatto possa arrecare pregiudizio alla salute. Analoga comunicazione viene data non appena è ripristinata la completa funzionalità dell'impianto.
61. Il Gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure e gli impianti per prevenire gli incidenti e garantire la messa in atto dei sistemi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull'ambiente.
62. Il Gestore dovrà evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale. Prima della fase di chiusura definitiva dell'attività il Gestore deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione dell'attività stessa, presentare alla Regione Veneto, alla Città Metropolitana di Venezia, ad ARPAV, al Comune di Venezia, un piano di dismissione del sito che contenga le fasi ed i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare le attività di chiusura dell'impianto comprensive di crono programma relativo allo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.



63914caf

